Il Capo del Dipartimento

per gli Affari interni e territoriali

del Ministero dell'interno

VISTO l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i seguenti importi:

A) 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;

B) 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

C) 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

D) 130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;

E) 170.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;

F) 210.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;

G) 250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

Il Capo del Dipartimento

per gli Affari interni e territoriali

del Ministero dell'interno

CONSIDERATO che il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che: *"Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";*

RILEVATO che ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 1 della richiamata legge n. 160 del 2019 il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020;

CONSIDERATO che l'entità dei contributi da assegnare, secondo quanto disposto dal citato comma 30, è complessivamente pari ad euro 497.220.000,00, come riportato negli allegati da A) a G) al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante;

CONSIDERATO altresì che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni beneficiari, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il comma 34 dell' articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che disciplina le modalità di revoca e recupero del contributo assegnato nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per

l'alimentazione del sistema di "monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP";

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 35 del richiamato articolo 1, il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai predetti commi da 29 a 33, ivi inclusa la verifica dell'inizio dell'esecuzione dei lavori ai sensi del citato comma 32, è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal menzionato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020";

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), del 2 agosto 2013 relativo allo "*scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG*", nonché l'allegato tecnico del 5 agosto 2014;

VISTI gli articoli 156 e 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti il criterio di riferimento alla popolazione residente per l'attribuzione dei contributi erariali e l'obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

VISTO il comma 36 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che prevede da parte del Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo in argomento;

Il Capo del Dipartimento

per gli Affari interni e territoriali

del Ministero dell'interno

VISTO il comma 37 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che stabilisce che: *"I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile."*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Articolo 1
(Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020)

1. In applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
   a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
   b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. In applicazione del comma 30 del citato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti contributi, pari complessivamente a 497.220.000,00 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G) al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante.

Assegnazione ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, per l'anno 2020

Allegato A)

Misura del contributo assegnato 50.000 euro

(Art. 1, comma 29, della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160)

N.	PROV.	COMUNE
		NATURALE
2422	BZ	TUBRE
2423	BZ	ULTIMO
2424	BZ	VADENA
2425	BZ	VAL DI VIZZE
2426	BZ	VALDAORA
2427	BZ	VALLE DI CASIES
2428	BZ	VANDOIES
2429	BZ	VARNA
2430	BZ	VELTURNO
2431	BZ	VERANO
2432	BZ	VILLABASSA
2433	BZ	VILLANDRO
2434	TN	ALBIANO
2435	TN	ALDENO
2436	TN	ALTAVALLE
2437	TN	AMBLAR-DON
2438	TN	ANDALO
2439	TN	AVIO
2440	TN	BEDOLLO
2441	TN	BESENELLO
2442	TN	BIENO
2443	TN	BLEGGIO SUPERIORE
2444	TN	BOCENAGO
2445	TN	BONDONE
2446	TN	BORGO CHIESE
2447	TN	BORGO D'ANAUNIA
2448	TN	BORGO LARES
2449	TN	BRENTONICO
2450	TN	BRESIMO
2451	TN	CADERZONE TERME
2452	TN	CALCERANICA AL LAGO
2453	TN	CALDES
2454	TN	CALDONAZZO
2455	TN	CALLIANO
2456	TN	CAMPITELLO DI FASSA
2457	TN	CAMPODENNO
2458	TN	CANAL SAN BOVO
2459	TN	CANAZEI
2460	TN	CAPRIANA
2461	TN	CARISOLO
2462	TN	CARZANO
2463	TN	CASTEL CONDINO
2464	TN	CASTEL IVANO
2465	TN	CASTELLO TESINO
2466	TN	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME
2467	TN	CASTELNUOVO
2468	TN	CAVALESE
2469	TN	CAVARENO
2470	TN	CAVEDAGO
2471	TN	CAVEDINE
2472	TN	CAVIZZANA
2473	TN	CEMBRA LISIGNAGO
2474	TN	CIMONE
2475	TN	CINTE TESINO
2476	TN	CIS
2477	TN	CIVEZZANO
2478	TN	COMANO TERME
2479	TN	COMMEZZADURA
2480	TN	CONTÀ
2481	TN	CROVIANA
2482	TN	DAMBEL
2483	TN	DENNO
2484	TN	DIMARO FOLGARIDA
2485	TN	DRENA
2486	TN	DRO
2487	TN	FAI DELLA PAGANELLA
2488	TN	FIAVÈ
2489	TN	FIEROZZO
2490	TN	FOLGARIA
2491	TN	FORNACE
2492	TN	FRASSILONGO
2493	TN	GARNIGA TERME
2494	TN	GIOVO
2495	TN	GIUSTINO
2496	TN	GRIGNO
2497	TN	IMER
2498	TN	ISERA
2499	TN	LAVARONE
2500	TN	LIVO
2501	TN	LONA-LASES
2502	TN	LUSERNA
2503	TN	MADRUZZO
2504	TN	MALÈ
2505	TN	MASSIMENO
2506	TN	MAZZIN
2507	TN	MEZZANA
2508	TN	MEZZANO
2509	TN	MOENA
2510	TN	MOLVENO